



## BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(art. 3 e art. 8, comma 7, Legge Regionale 02/07/1997 n. 18 )

### SI AVVISA

che è indetto un bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione o che si renderanno comunque disponibili nell'ambito del territorio di questo Comune. A seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva di cui al presente bando si intende annullata la precedente graduatoria per l'assegnazione degli alloggi "recuperati".

### REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso gli aspiranti assegnatari che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso se è iscritto nelle liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Ariano Irpino; i lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali siti nell'ambito territoriale di questo Comune possono concorrere anche se residenti in altro Comune; i lavoratori emigrati all'estero possono concorrere se non partecipano a concorsi analoghi in altri ambiti territoriali;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito della Provincia di Avellino;  
*E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre dei vani privi di luci, sia non inferiore a 45 metri quadrati per un nucleo familiare non superiore a 2 persone; non inferiore a 55 metri quadrati per 3 persone; non inferiore a 65 metri quadrati per 4 persone; non inferiore a 75 metri quadrati a 5 persone; non inferiore a 85 metri quadrati per 6 persone; non inferiore a 95 metri quadrati per più di 6 persone.*
- d) non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva è uguale o superiore a quella media di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato nell'ambito di questa Provincia e adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente;
- e) non avere ricevuto l'assegnazione in locazione semplice o con un patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, né aver ricevuto finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da enti pubblici; è ammesso a concorrere l'assegnatario il cui alloggio venga restituito all'ente gestore o sia divenuto inutilizzabile o perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;
- f) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (art. 26, comma 4, legge 8/8/1977 n. 513);
- h) **reddito annuo complessivo convenzionale** del nucleo familiare, riferito all'anno 2014 (dichiarazione reddituale 2015 relativa al reddito percepito nell'anno 2014), non superiore ad € **14.038,63**.

*Il reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare si calcola sommando i valori seguenti:*

- 1) *reddito imponibili ai fini dell'IRPEF percepiti per l'anno 2014 dai soggetti che alla data di pubblicazione del bando compongono il nucleo familiare del concorrente, nonché del coniuge o del*



familiare deceduto, per il quale il concorrente o altro familiare abbia diritto alla pensione di reversibilità. Non sono considerati redditi imponibili ai fini IRPEF, le pensioni sociali, le pensioni di guerra, le pensioni di inabilità, gli assegni di invalidità civile, gli assegni di mantenimento dei figli, le indennità di accompagnamento e altre simili, non vanno sommati;

2) il 20% del valore del patrimonio mobiliare calcolato addizionando le seguenti componenti, possedute al 31/12/2014 ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 1 (vedi art. 2 comma 3, art. 4 comma 1 lettera b) e art. 3 comma 2 del D.P. C.M. 7/5/1999 N. 221 così come modificato e integrato dal D.P.C. M. 04/04/2001 N. 242):

a) saldo contabile attivo dei depositi e conti correnti bancari e postali;

b) valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ad assimilati;

c) valore di azioni o quote di organismi d'investimento collettivo di risparmio;

d) valore di partecipazione azionarie in società.

Dall'importo così ottenuto vanno detratti € 516,46 per ciascun figlio a carico del concorrente; se il nucleo familiare ha un numero di componenti superiore a due, si detraggono € 516,46 per ogni altro componente oltre i due fino ad un massimo di sei, sempre che si tratti di soggetti a carico del concorrente ma diversi dai figli; se il reddito complessivo è costituito sia da redditi da lavoro dipendente (o da pensione) sia da redditi di lavoro autonomo (o comunque diversi da quelli da lavoro dipendente o pensione) il totale delle detrazioni spettanti va ripartito su ciascuno dei due tipi di reddito in misura proporzionale all'entità degli stessi.

Infine il reddito di lavoro dipendente (o da pensione), effettuate come sopra le eventuali detrazioni spettanti per figli ed altre persone a carico, va calcolato nella misura del 60%. (Art. 21 della legge 5 Agosto 1978 n. 457, come sostituito dall'art. 2 comma 14 del D.L. 23 Gennaio 1982 n. 9, convertito con modifiche dalla legge 25 Marzo 1982 n. 94; art. 2 lettera g) L.R. Campania 2 Luglio 1997 n. 18).

Possono partecipare al concorso i **nubendi** che entro sei mesi dalla pubblicazione del bando dovranno contrarre matrimonio, pena l'esclusione dal concorso. In tal caso il reddito annuo complessivo convenzionale è determinato esclusivamente dalla somma dei redditi imponibili IRPEF (calcolati nella misura del 60% se da lavoro dipendente) nonché da quelli derivanti da patrimonio mobiliare percepiti da ciascuno dei **nubendi** per l'anno 2014.

Per **nucleo familiare** si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate a vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini della inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, esser stata instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e deve essere comprovata con idonea pubblica certificazione sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi. Una famiglia anagrafica può anche essere costituita da una sola persona (art. 4 D.P.R. 30 Maggio 1989 n. 223).

*N.B.: Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.*

Ai fini della composizione del nucleo familiare valgono i criteri di cui all'art.1-bis del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Maggio 1999 n. 221, integrato con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2001 n. 242.

Nell'attribuzione dei relativi punteggi vengono considerati facenti parte del nucleo familiare, oltre al coniuge ed ai figli conviventi, i soli altri componenti che convivano stabilmente ed anagraficamente con il concorrente da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando di concorso (art. 2 L.R. Campania 2 Luglio 1997 n. 18; art. 1-bis, comma 7, D.P.C.M. sopra citato).

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e - limitatamente a quelli indicati nelle precedenti lettere c), d), e), f), e g) - da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare alla data di



emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera h) deve permanere alla data dell' assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

### **MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate (utilizzando ESCLUSIVAMENTE il modulo di istanza-dichiarazione predisposto dal Comune) ai sensi del D.P.R. 28/12/000 n. 445 e devono essere sottoscritte e presentate unitamente ad una COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' del sottoscrittore (o documento equipollente), in corso di validità.

Sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o da altre segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Le domande devono essere spedite al Comune di Ariano Irpino esclusivamente a mezzo raccomandata postale A.R. entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni.

Nella domanda occorre indicare e dichiarare:

- dati del concorrente
- composizione del nucleo familiare secondo i criteri specificati nel precedente punto "Requisito per la partecipazione"
- situazione reddituale del concorrente e degli altri componenti del nucleo familiare, riferita all'anno fiscale 2014;
- possesso da parte del concorrente dei requisiti prescritti dal presente bando;
- possesso da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare, dei requisiti di cui alle precedenti lettere c), d), e), f) e g);

**I requisiti e le modalità di partecipazione indicati nel presente bando sono obbligatori, sicché il mancato rispetto anche di uno solo di essi non è successivamente sanabile e comporta l'esclusione definitiva dal concorso.**

Le condizioni soggettive ed oggettive che comportano attribuzione di punteggio vanno dichiarate compilando ed allegando alla domanda la scheda dei punteggi di selezione predisposta dall'ufficio con eventuale documentazione dimostrativa.

Il modulo di domanda e la scheda dei punteggi di selezione debitamente compilati e sottoscritti con allegata copia di documento di identità, comprovano quanto ivi dichiarato dall'istante; il Comune effettuerà idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni; chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito dalla legge e decade dal beneficio dell'assegnazione eventualmente spettante.

### **DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE**

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- certificato della ASL attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- certificato della ASL attestante l'invalidità, ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge 30.3.1971 n. 118, dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D. Lgs. 23.11.1988 n. 509, dei soggetti che, alla stessa data, abbiano superato il 65°anno di età;
- certificato della ASL attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione;
- certificato dell'autorità competente comprovante l'esistenza nell'abitazione di residenza di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e contestuale certificato della ASL attestante la qualità di portatore di handicap grave, non deambulante, relativamente a persona facente parte del nucleo familiare;



- certificato della ASL contenente l'indicazione dei vani utili sotto il profilo igienico-sanitario. Per vani Utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a 14 mq. e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975;
- certificato della ASL attestante l'antigienicità relativa o assoluta dell'alloggio;
- copia di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di separazione, di ordinanza di sgombero;
- copia di provvedimento esecutivo di collocamento a riposo o trasferimento del dipendente, pubblico o privato, che fruisca di alloggio di servizio;
- copia di preavviso di esecuzione dello sfratto ai sensi dell'art. 608 c.p.c.;
- copia della notificazione della competente autorità, indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio.

### **ALTRE INFORMAZIONI**

1. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal concorrente, relativa al possesso dei requisiti di cui alle lett. c), d) ed e) deve essere riferita anche agli altri componenti del nucleo familiare.
2. La documentazione fiscale o Modello ISEE, completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), relativa al concorrente ed agli altri componenti del nucleo familiare, deve essere riferita all'anno 2014.
3. Le condizioni soggettive ed oggettive che comportino attribuzione di punteggio vanno dimostrate con idonea documentazione da presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione.
4. La firma delle domande di partecipazione al bando non va autenticata quando è sottoscritta davanti al pubblico dipendente addetto secondo le modalità previste dal D.P.R. 403/98 o quando l'istanza è presentata insieme alla fotocopia del documento di identità, in corso di validità, della persona che l'ha firmata (art. 2, comma 10, legge 191/98).
5. Per accogliere la dichiarazione di chi non sa o non può firmare (e cioè ha un impedimento fisico o è analfabeta) è sufficiente che il pubblico ufficiale accerti l'identità della persona che rende la dichiarazione e indichi le cause dell'impedimento. Non è necessaria la presenza dei testimoni.
6. E' sufficiente, per l'ammissibilità della domanda, che il reddito complessivo del nucleo familiare venga dichiarato nel modulo domanda. Per l'attribuzione del punteggio per reddito occorre, invece, che il richiedente esibisca valida documentazione fiscale e ciò al fine di determinare le detrazioni per i figli a carico, nonché la natura del reddito per gli eventuali abbattimenti previsti dall'art. 2 della legge 94/82, oppure documenti l'eventuale stato di disoccupazione.

### **CANONE DI LOCAZIONE**

Agli assegnatari degli alloggi sarà applicato il canone di locazione determinato ai sensi della L.R. Campania 14 Agosto 1997 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

### **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

L'Amministrazione Comunale provvede, attraverso l'apposita commissione, costituita come previsto dall'art. 5 della L.R. Campania 2 Luglio 1997 n. 18 e della circolare esplicativa AL/n. 1666 n. 1 del 5/11/1997, all'istruttoria delle domande, verificando la completezza e la regolarità della compilazione dell'apposito modulo-domanda di partecipazione, l'esistenza della documentazione richiesta e provvede, inoltre, alla predisposizione e compilazione di una scheda per ciascun partecipante con l'attribuzione del punteggio provvisorio secondo quanto previsto dal bando di concorso.

### **FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - OPPOSIZIONI**

Completata l'istruttoria, la Commissione anzidetta trasmette le domande, con le relative documentazioni e le schede con i punteggi a ciascuna attribuiti, alla Commissione Provinciale per l'Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (art.6 della L. R. Campania n. 18/1997), che provvede alla formazione della graduatoria provvisoria che viene affissa all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Entro detto termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria o, per i lavoratori emigrati all'estero, entro 45 giorni dall'invio, a mezzo lettera raccomandata A.R., della comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, gli interessati possono produrre, a mezzo raccomandata A.R., opposizioni alla stessa Commissione Provinciale, che le esamina entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Non vengono valutati, in tale sede, documenti richiesti obbligatoriamente per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando, che dovevano essere allegati alla domanda di partecipazione.



Nel caso in cui la valutazione dell'opposizione determini la riduzione del punteggio o l'esclusione dal concorso, la Commissione dà comunicazione in tal senso all'interessato, fissando il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

Completato l'esame delle opposizioni e delle eventuali deduzioni, la Commissione preposta formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito uno stesso punteggio, alla presenza dell'Ufficio rogante del Comune.

La graduatoria è pubblicata entro 30 giorni con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Prima dell'assegnazione dell'alloggio sarà verificata la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso; il mutamento delle condizioni attributive di punteggio, verificatosi successivamente alla data di pubblicazione del bando non influisce sulla collocazione in graduatoria, ad eccezione della variazione della situazione abitativa che comporta, invece, l'eventuale correlativa riduzione del punteggio, a meno che la nuova sistemazione abbia carattere di precarietà.

Qualora il Comune accerti la mancanza dei requisiti o il mutamento della situazione abitativa, trasmette la relativa documentazione e le controdeduzioni dell'interessato alla Commissione Provinciale che provvede all'esclusione o al mutamento della posizione di graduatoria del concorrente.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per un anno e comunque, fino all'aggiornamento della stessa.

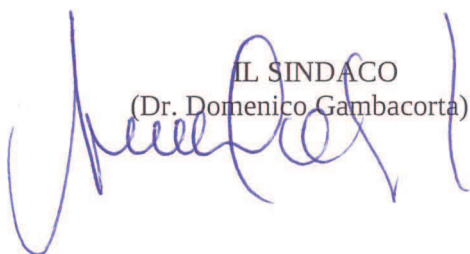
La graduatoria definitiva sarà utilizzata per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà comunale o IACP, di nuova costruzione o che si renderanno comunque disponibili nel corso di validità della stessa. Sono esclusi gli alloggi oggetto di specifici bandi di concorso speciali.

#### **INFORMAZIONI E DISTRIBUZIONE DEI MODELLI DI DOMANDA**

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Giuseppe Cifaldi.

I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di Ariano Irpino presso l'Ufficio E.R.P. sito in Via Tribunali (Palazzo degli Uffici – 4° piano) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Gli stessi moduli sono reperibili anche dal sito istituzionale [www.comune.arianoirpino.av.it](http://www.comune.arianoirpino.av.it)

Ariano Irpino, 06 Luglio 2015

  
IL SINDACO  
(Dr. Domenico Gambacorta)



  
IL DIRIGENTE  
(Ing. Fernando Capone)